

CAMERA DEI DEPUTATI N. 470

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVERIO, BARETTA, CIMBRO, PICCIONE

Organizzazione del settore dell'archeologia subacquea nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'archeologia subacquea italiana, nonostante i precedenti del recupero delle navi di Nemi negli anni venti del secolo passato e l'attività pionieristica del professor Nino Lamboglia, fondatore del Centro sperimentale di archeologia sottomarina di Albenga in Liguria, non ha visto quello sviluppo istituzionale che pure questi importanti inizi lasciavano preconizzare.

La posizione di *leadership* a livello internazionale, guadagnata sul campo nella prima parte del 1900, segnava il passo a decorrere dagli anni settanta; in poco tempo l'Italia perdeva la propria posizione di prestigio fino a precipitare all'ultimo posto in materia di archeologia

subacquea a onta di un patrimonio eccezionale.

Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 e il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che lo ha sostituito, hanno accorpato la normativa vigente in materia, ma non contengono neanche un riferimento all'«archeologia subacquea»: tale vuoto normativo è indice di una grave lacuna culturale prima ancora che legislativa.

Tutti i Paesi industrializzati del mondo e una parte dei Paesi emergenti si sono dotati nel frattempo di istituzioni nazionali che promuovono, coordinano e attuano specifici programmi di tutela,

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo. In Italia, la sola Regione siciliana, autonoma per il comparto dei beni culturali, ha istituito una propria soprintendenza del mare con competenze che vanno dall'archeologia alla biologia, dall'etnologia alla tutela ambientale.

Un primo importante passo in avanti fu fatto ad opera dell'allora direttore generale professor Francesco Sisinni, che istituì, in parte con decreto proprio, in parte con decreto ministeriale, prima il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea (STAS) e poi i centri di archeologia lacustre (a Sirmione, lago di Garda) e di archeologia lagunare (a Venezia, presso la soprintendenza per i beni archeologici del Veneto). Sebbene tali « istituti » dipendessero direttamente dalla sua persona, il professor Sisinni fece l'errore di non rendere tali realtà definitive nel panorama ministeriale. Il risultato fu l'abbandono quasi totale di questi centri con l'accantonamento del direttore generale Sisinni. Lo STAS è stato riportato in auge dal 2002 con il Progetto Archeomar, ma senza personale qualificato adeguato e senza alcun potere di intervento. In altre parole, a tutt'oggi manca in Italia un'istituzione di riferimento in materia di archeologia subacquea: ogni soprintendenza vi provvede in base alla presenza o meno di qualche archeologo direttamente interessato (che sia subacqueo o no), costituendo un *unicum* in senso negativo nel panorama mondiale.

Scartata l'ipotesi di realizzare un centro o un nucleo di archeologia subacquea per ognuna delle soprintendenze competenti per i beni archeologici presenti sul territorio, a causa dell'elevato costo e dell'impossibilità logistica di organizzare centri sempre operativi con personale *ad hoc*, prevale anche in Italia l'opinione che il comparto « archeologia subacquea » debba essere organizzato, come all'estero, in più centri sovraregionali con un coordinamento centrale alle dipendenze dirette di un capo dipartimento.

L'organizzazione del comparto « archeologia subacquea » all'interno del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali, stabilita dalla presente proposta di legge, prevede:

1) una sede centrale equiparata a un istituto centrale come l'Istituto centrale per il restauro: si tratta dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione (è il Dipartimento che più corrisponde alle caratteristiche tecniche proprie dell'archeologia subacquea);

2) tre sedi sovraregionali denominate soprintendenze per l'archeologia subacquea che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento. Le tre nuove soprintendenze hanno caratteristiche uguali a quelle delle normali soprintendenze competenti per i beni archeologici: autonomia di gestione (nei confronti delle altre soprintendenze), finanziamenti propri, personale tecnico-scientifico proprio, territorio di competenza chiaramente definito.

Esistono problematiche che con un'apposita regolamentazione possono essere risolte e che vengono assegnate alla competenza delle nuove soprintendenze:

a) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paleontologici, archeologici e storici che si sono conservati sotto acqua (mare, laguna, fiume, lago, ambienti ipogei naturali e artificiali, nonché acquitrini, stagni, torbiere con elevato tasso di umidità);

b) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali anche di epoca post-classica, fino all'attualità, purché sia loro riconosciuto l'interesse culturale nazionale. Rientrano in questa categoria in modo specifico i relitti della prima e della seconda guerra mondiale sia italiani sia di altri Paesi;

c) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale galleggiante in quanto direttamente connesso per continuità di studi (tecnologie) e di conservazione (restauro) con quello non

più funzionante. Rientrano in questa categoria tutte le navi e le imbarcazioni galleggianti anche tuttora in attività: navigli da pesca, traghetti, piroscafi lacustri, vele storiche da regata eccetera;

d) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità;

e) la conservazione del patrimonio da restaurare o già restaurato attraverso la gestione di una rete programmata di laboratori di restauro, dislocati sull'intero territorio nazionale, in parte già in via di realizzazione:

1) laboratorio umido per il restauro archeologico di Venezia-arsenale (in corso di realizzazione);

2) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Pisa San Rossore (finanziato);

3) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Napoli (in programmazione).

La presente proposta di legge è composta dai seguenti articoli: l'articolo 1, che istituisce il comparto « archeologia subacquea » presso il Ministero per i beni e le attività culturali; l'articolo 2, che stabilisce l'organizzazione del comparto; l'articolo 3, che reca l'organizzazione dell'ICAS; l'articolo 4, che reca l'istituzione dei laboratori per il restauro; l'articolo 5, che istituisce i sistemi museali nazionali di archeologia subacquea; l'articolo 6, che reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Istituzione del comparto
« archeologia subacquea »).*

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comparto « archeologia subacquea ».

ART. 2

*(Organizzazione del comparto
« archeologia subacquea »).*

1. Il comparto « archeologia subacquea » presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzato in una sede centrale, denominata « Istituto centrale per l'archeologia subacquea » (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, e in tre sedi sovraregionali, denominate « soprintendenze per l'archeologia subacquea », che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento.

2. Le soprintendenze per l'archeologia subacquea sono equiparate alle soprintendenze già esistenti competenti per i beni archeologici e ad esse sono, pertanto, attribuiti autonomia di gestione, finanziamenti propri, adeguato personale tecnico-scientifico e competenza su un territorio definito.

ART. 3.

(Organizzazione dell'ICAS).

1. La sede principale dell'ICAS è situata a Roma, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. L'ICAS è articolato nelle seguenti sedi periferiche:

a) Venezia, soprintendenza delle acque, competente per le regioni Veneto,

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria e Marche;

b) Genova e Cagliari, soprintendenza del mare, competente per le regioni Liguria e Sardegna;

c) Roma, soprintendenza del mare, competente per le regioni Lazio, Toscana, Abruzzo e Molise;

d) Isola Capo Rizzuto, soprintendenza del mare, competente per le regioni Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.

ART. 4.

(Istituzione dei laboratori per il restauro).

1. Sono istituiti i seguenti laboratori per il restauro:

a) laboratorio umido per il restauro archeologico di Venezia-arsenale;

b) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Pisa;

c) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Napoli.

ART. 5.

(Istituzione dei sistemi museali nazionali di archeologia subacquea).

1. Sono istituiti i seguenti sistemi museali nazionali di archeologia subacquea:

a) Baia-Castello, provincia di Napoli: museo archeologico dei Campi Flegrei;

b) Napoli: area della ex stazione marittima;

c) Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone: museo archeologico di Magna Grecia;

d) Venezia: museo nazionale di archeologia della laguna e della città di Venezia;

e) Venezia-arsenale: museo nazionale di archeologia e di storia navale;

f) Caorle, provincia di Venezia: museo nazionale di archeologia del mare;

g) Grado, provincia di Udine: museo archeologico nazionale dell'alto Adriatico;

h) Comacchio, provincia di Ferrara: museo della nave romana;

i) Nemi, provincia di Roma: museo delle navi;

l) Fiumicino, provincia di Roma: museo nazionale delle navi di Fiumicino;

m) Genova-Galata: museo del mare.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0002500